



CITTÀ DI
CURTATONE

Area Tecnica
Lavori Pubblici, Patrimonio,
Ambiente e Territorio

Ufficio Settore LLPP – Patrimonio - Ambiente -
Ecologia e Protezione Civile
Tel. 0376/358103
Mail: tecnico@curtatone.it

COMUNE DI CURTATONE (Mantova)

Regolamento Comunale per l'installazione degli impianti di Telefonia mobile e tecnologie assimilabili

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.3 del 29/02/2024.



INDICE

<i>Capo I -Norme generali</i>	3
ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE	3
ART. 2 OBIETTIVI.....	4
ART. 3 MINIMIZZAZIONE DELL'ESPOSIZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI	5
<i>Capo II -Prescrizioni urbanistico-edilizie e localizzazione degli impianti</i>	5
ART. 4 INSERIMENTO AMBIENTALE	5
ART. 5 IMPIANTI TECNOLOGICI	5
ART. 6 CRITERI PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI	6
ART. 7 - INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA DEGLI IMPIANTI	6
ART. 8 MICROCELLE, PONTI RADIO E ALTRI IMPIANTI.....	7
ART. 9 IMPIANTI ESISTENTI – DELOCALIZZAZIONI - ADEGUAMENTI.....	7
ART. 10 PRESENTAZIONE DEI PROGRAMMI ANNUALI DI SVILUPPO	7
ART. 11 ISTRUTTORIA DEI PROGRAMMI ANNUALI DI SVILUPPO.....	8
<i>Capo III -Procedure autorizzative</i>	8
ART. 12 PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE.....	8
ART. 13 PROGETTAZIONE	9
ART. 14 CERTIFICATO DI REGOLA, ESECUZIONE E COLLAUDO	9
ART. 15 AUTORIZZAZIONI A MODIFICHE DI IMPIANTI NON PREVISTE NEL PROGRAMMA ANNUALE.....	9
ART. 16 INSTALLAZIONI PROVVISORIE	10
<i>Capo IV -Risanamento ambientale</i>	10
ART. 17 RISANAMENTO DEGLI IMPIANTI.....	10
<i>Capo V - Catasto, monitoraggio, controllo ed informazione pubblica</i>	11
ART. 18 REGISTRO	11
ART. 19 CONTROLLI E MONITORAGGIO	11
ART. 20 INFORMAZIONE PUBBLICA	11
<i>Capo VI - Disposizioni e sanzioni</i>	12
ART. 21 DISPOSIZIONI E SANZIONI	12
<i>Capo VII - Esclusioni</i>	12
ART. 22 ESCLUSIONI	12
<i>Capo VIII - Norme Transitorie</i>	12
ART. 23 ABROGAZIONE.....	12



Capo I - Norme generali

ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento viene adottato, ai sensi della seguente normativa:

- a) Legge 22 febbraio 2001 n. 36 "legge quadro sulla protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" e s.m.i.;
- b) Legge n. 120 del 11 settembre 2020 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- c) Legge n. 108 del 29 luglio 2021 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";
- d) D.P.C.M. 8 luglio 2003 Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz;
- e) Decreto legislativo n. 259 del 1 agosto 2003 Codice delle comunicazioni elettroniche;
- f) Decreto legislativo n. 207 del 8 novembre 2021 "Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche";
- g) Legge Regionale n.12 del 30/03/2017;
- h) Legge n. 221 del 17/12/2012 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, (Art. 14)";
- i) Legge 11 novembre 2014, n. 164 (conversione con modificazioni, del decreto-legge 12/11/14, n.133 c.d. Decreto Sblocca Italia)-Art 6 "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive";
- j) Legge 21 aprile 2023 n. 41 (conversione con modificazioni del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13) "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune";
- k) Artt. 114, comma 2°, e 117, comma 6°, della Costituzione Italiana;
- l) Legge Regione Lombardia n.11 del 11/05/2001 "Norme sulla protezione ambientale all'esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione";
- m) Regolamento Regionale Regione Lombardia N° 6 del 19 novembre 2001 " Regolamento attuativo delle disposizioni di cui all'Art. 4, comma 14, all'articolo 6, comma 4, all'articolo 7 comma 12 e all'articolo 10, comma 9 della l.r. 11 maggio 2001";
- n) Legge Regionale Lombardia N° 4 del 6 marzo 2002 "Norme per l'attuazione della programmazione regionale e per la modifica e l'integrazione di disposizioni legislative";
- o) D.G.R. 11 dicembre 2001 N. 7/7351. "Definizione dei criteri per l'individuazione delle aree nelle quali è consentita l'installazione degli impianti per le telecomunicazione e la



radiotelevisione... (omissis)".

2. Il Regolamento, nel rispetto della normativa vigente, detta la disciplina, le procedure finalizzate alla localizzazione e distribuzione sul territorio degli impianti per la telefonia mobile e delle tecnologie assimilabili, il rilascio di concessioni e autorizzazioni per l'installazione delle relative antenne e infrastrutture, il monitoraggio, la mappatura e controllo dei livelli di esposizione ai campi elettromagnetici e gli eventuali interventi di risanamento e razionalizzazione delle installazioni.
3. La disciplina dettata dal presente Regolamento si applica a tutti gli impianti per telecomunicazioni operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 100 KHz e 300 GHz, compresi gli impianti provvisori nonché gli impianti di ponti radio o assimilabili installati nel territorio comunale.
4. Il presente Regolamento non si applica a tutti gli impianti e le apparecchiature di telecomunicazione con potenza al connettore di antenna non superiore a 20 W, utilizzati esclusivamente per fini di soccorso, protezione civile e di servizio di amministrazioni pubbliche e agli impianti ed apparecchiature di radiocomunicazione autorizzati ad uso radioamatoriale con potenza al connettore di antenna non superiore a 5 W.

ART. 2 OBIETTIVI

1. Con il presente Atto, il Comune intende adottare un Regolamento che disciplini le installazioni degli impianti di telecomunicazioni cui all'Art. 1, nel contemperamento sia delle esigenze delle società private di dispiegare le proprie reti di impianti sia di favorire il corretto inserimento urbanistico degli impianti e, al tempo stesso, perseguire la minimizzazione dei livelli di esposizione ai campi elettromagnetici per la popolazione, così come dettato dall' Art. 8 Comma 6 della Legge Quadro n. 36/01 e ss. ii e mm.
2. Al fine di cui sopra, il Comune, con il presente Regolamento, in applicazione del principio di precauzione di cui all'art.1, comma 1, lettera b) della Legge n. 36/2001, intende:
 - a) avviare tutte quelle misure idonee a garantire la massima tutela per la popolazione, in termini di esposizione ai campi elettromagnetici, anche perseguendo valori di emissione cautelativi, pur nel rispetto delle normative vigenti e senza invadere le competenze radio-protezionistiche riservate allo Stato;
 - b) tutelare, nell'ambito delle competenze assegnate ai Comuni dalla normativa attuale, la salute umana, l'ambiente e il paesaggio come beni primari;
 - c) assicurare il corretto insediamento urbanistico, territoriale, ambientale e paesaggistico degli impianti attraverso la razionale pianificazione degli stessi e l'individuazione delle aree del territorio comunale maggiormente idonee per l'installazione degli impianti per la telefonia mobile e degli altri apparati radioelettrici per telecomunicazioni;
 - d) minimizzare prioritariamente i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici a radio frequenza, con particolare riferimento ai siti sensibili, come definiti dai combinati disposti della Legge Regionale n.11/01 e DGR n. 7/7351 del 11/12/2001 e, ove possibile, del numero complessivo di siti, compatibilmente con le esigenze di copertura delle zone servite dagli impianti e fatto salvo il rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici;
 - e) favorire la creazione e il mantenimento di un flusso documentale costante e trasparente tra Comune e Gestori, per favorire una corretta informazione della popolazione;
 - f) garantire equità e imparzialità nei confronti dei gestori di servizi di telefonia mobile a cui dovranno essere garantite pari opportunità;
 - g) adottare accorgimenti costruttivi atti a minimizzare l'impatto visivo degli impianti.



3. Per i fini di cui al precedente comma, il Regolamento detta indirizzi per il non superamento dei limiti di esposizione fissati dalla normativa vigente e per il perseguimento degli obiettivi di minimizzazione della esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.
4. Il Comune promuove iniziative per una corretta informazione della popolazione.

ART. 3 MINIMIZZAZIONE DELL'ESPOSIZIONE AI CAMPI ELETTRROMAGNETICI

1. Nel rispetto del principio di precauzione, qualsiasi localizzazione deve tendere alla minimizzazione dell'esposizione umana alle onde elettromagnetiche con particolare riferimento nei siti sensibili, giusto riferimento Art. 38 Comma 6 DL 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n.120/2020.
2. A titolo esplicativo e non esaustivo sono considerati siti sensibili, ai sensi della L.R. n. 11/2001 e s.m.i. e della DGR n. 7/7351 del 11/12/2001:
 - a. Ospedali, case di cura e di riposo, edifici adibiti al culto, scuole ed asili nido, luoghi di detenzione e pena, oratori, orfanotrofi e strutture similari, ivi comprese le relative pertinenze;
 - b. Beni immobili di interesse artistico, storico, archeologico e etnoantropologico, di cui all'articolo 10 del d.lgs. 42/2004

Capo II - Prescrizioni urbanistico-edilizie e localizzazione degli impianti

ART. 4 INSERIMENTO AMBIENTALE

1. Come da DGR n. 7/7351 del 11/12/2001, l'installazione degli impianti dovrà contenere i requisiti di armonizzazione con il contesto urbanistico, architettonico e paesaggistico-ambientale, salvaguardando i caratteri storici, artistici, monumentali e naturalistici.
2. A tale scopo i Gestori devono concordare le caratteristiche esteriori degli impianti con gli uffici tecnici comunali e con tutti gli altri organi preposti alla tutela dei vincoli ambientali e paesaggistici al fine di mitigare l'impatto estetico e ambientale.
3. Nella condivisione degli impianti i Gestori devono concordare congiuntamente le soluzioni tecniche più idonee da adottare.
4. Qualora siano previste stazioni radio base su aree soggette a vincolo paesaggistico, il progetto dovrà ottenere l'autorizzazione prevista dal Decreto legislativo n. 42/04 (Codice Urbani) Sono escluse dall'obbligo di acquisire l'autorizzazione la modifica di impianti di cui Art. 6 Comma 4 del DL n. 133/14 convertito dalla Legge 11/11/2014 n. 164.

ART. 5 IMPIANTI TECNOLOGICI

1. Le attrezzature e le strutture necessarie per realizzare una stazione radio base per la telefonia mobile e le tecnologie assimilabili, sono costituite in genere da una sala apparati e da una o più antenne direzionali che possono essere collocate su strutture esistenti o su strutture di sostegno autonome (tralicci o pali) sono considerate opere private di pubblica utilità, assimilate alle opere di urbanizzazione primaria ma sottoposte ai criteri localizzativi decisi dal Comune nell'esercizio del proprio potere di pianificazione urbanistica.



2. L'assimilazione delle infrastrutture tecnologiche di cui al presente Regolamento alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, è statuita dall'articolo 43, comma 4, D.Lgs. 8/11/2021, n.207.

ART. 6 CRITERI PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

1. I criteri generali per l'individuazione delle aree idonee ad installare gli impianti sono definiti concordemente alle linee guida definite dalla Legge Regionale 11/02, Art. 4 ed esposti all'Allegato A) della DGR n. 7/7351 del 11/12/2001.

2. Come nella premessa allo stesso allegato A), ultimo paragrafo, a causa delle mutate indicazioni normative e specificatamente agli indirizzi ribaditi nella Legge n. 120/2020, tutte le localizzazioni devono tendere alla minimizzazione delle esposizioni con particolare riferimento ai siti sensibili (*Aree di particolare tutela* nella DGR 7/7351, n.d.t).

3. L'Amministrazione Comunale facilita l'individuazione, nell'ambito delle parti di territorio denominate come Area 1 e Area 2, dei siti maggiormente idonei ad ospitare gli impianti per telecomunicazioni. L'installazione degli impianti è consentita nei siti individuati e rappresentati nella tavola grafica "Mappa delle Localizzazioni".

4. Oltre a quelli indicati nella normativa di riferimento citata, vengono definiti i seguenti ulteriori criteri, in ordine di priorità, per la scelta delle soluzioni puntuali per la localizzazione degli impianti, compatibilmente con le caratteristiche e le esigenze tecniche degli stessi:

- a) Aree agricole, boschive o comunque verdi non abitative e non attrezzate, ad esclusione di aree sottoposte a particolari vincoli e prescrizioni per l'impatto ambientale e paesaggistico;
- b) Aree industriali prevalentemente a bassa occupazione (discariche, depuratori, ecc.) e infrastrutture della viabilità (parcheggi, rotatorie, ecc.);
- c) Aree di rispetto cimiteriale;
- d) Altre aree, solo se tutte le precedenti localizzazioni sono impossibili, inidonee o insufficienti a garantire la copertura dei servizi e comunque nel rispetto dei criteri di tutela relative alle aree sensibili.

5. Gli impianti vengono, preferibilmente, previsti su aree e/o su immobili a destinazione non residenziale di proprietà comunale.

ART. 7 INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA DEGLI IMPIANTI

1. E' consentito installare gli impianti nelle aree o siti puntuali previsti ed indicati nella "Mappa delle Localizzazioni", allegata al presente Regolamento (allegato A), il cui aggiornamento avviene anche tenendo conto dei programmi di sviluppo annuali presentati dai gestori.

La "Mappa delle Localizzazioni" contiene:

- Localizzazione degli impianti esistenti;
- Sintesi delle soluzioni individuate dal Comune.

2. La "Mappa delle Localizzazioni" viene aggiornata in funzione dell'evoluzione della normativa, per intervenute esigenze tecniche, nonché per la modifica/implementazione dei criteri localizzativi.

3. L'aggiornamento della "Mappa delle Localizzazioni" sarà soggetto all'approvazione del Consiglio Comunale. Qualora un aggiornamento annuale non determini l'individuazione di nuovi siti da specificare sulla Mappa delle Localizzazioni, l'istruttoria tecnica a supporto viene approvata con una deliberazione della Giunta Comunale.

4. Le implementazioni previste su strutture tecnologiche realizzate in deroga al processo di programmazione, come da Legge n.111 del 15 luglio 2011, devono essere inserite e specificate nei



programmi di sviluppo annuali, solo nel caso in cui tali riconfigurazioni prevedano il superamento dei livelli di potenza limite, per cui è stato ottenuto il precedente procedimento di deroga.

5. La “Mappa delle Localizzazioni” inoltre può essere aggiornata a seguito della valutazione dei programmi di sviluppo delle reti presentati annualmente dai gestori.

6. Al fine di ridurre l’impatto visivo e compatibilmente con i livelli di emissione che possono determinare, è favorito l’accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni o quantomeno all’interno di siti comuni; sono preferibili aree non densamente abitate al fine di ridurre il numero dei siti complessivi nel rispetto delle esigenze di copertura del servizio e per ottimizzare l’utilizzo delle aree che ospitano gli impianti stessi.

7. Nella condivisione degli impianti i gestori devono mettere in atto tutte le misure idonee al perseguimento del principio di minimizzazione dell’esposizione ai campi elettromagnetici della popolazione eventualmente residente nelle aree di cui al presente articolo.

8. In caso di specifiche esigenze, emerse fuori dai programmi di sviluppo annuali presentati, il Comune potrà valutare l’eventuale installazione di impianti di che trattasi in siti diversi, e perciò in deroga alle prescrizioni del presente Regolamento, fatto salvo il principio di minimizzazione, previa adeguata motivazione che verrà sottoposta all’approvazione del Consiglio Comunale.

ART. 8 MICROCELLE, PONTI RADIO E ALTRI IMPIANTI

1. Con riferimento all’Art. 35 Comma 4 della Legge n. 111/2014, la realizzazione di microcelle (potenza in singola antenna non superiore a 10 Watt) è soggetta alla sola comunicazione ad ARPA ed agli Uffici SUAP, contenente un’autocertificazione corredata da una relazione tecnica con i dati radioelettrici aggiornati.

ART. 9 IMPIANTI ESISTENTI – DELOCALIZZAZIONI - ADEGUAMENTI

1. Alla luce dei criteri guida dettati nel presente Regolamento, vengono analizzati gli impianti esistenti e decisi quali tra questi dovranno essere soggetti a riqualificazione, e/o delocalizzazione, a cura e spese del gestore.

2. Per gli impianti esistenti che non rispettino le prescrizioni tecniche di cui al presente Regolamento, compatibilmente con la qualità del servizio e con le migliori tecnologie disponibili, i gestori dovranno provvedere a ricondurli a conformità entro due anni dall’entrata in vigore del presente Regolamento.

3. Nel caso di impianti esistenti da riqualificare, il Comune valuta con i gestori l’onere derivante dalle delocalizzazioni richieste qualora la delocalizzazione avvenga su sito di proprietà comunale.

ART. 10 PRESENTAZIONE DEI PROGRAMMI ANNUALI DI SVILUPPO

1. Al fine di assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti radioelettrici nel territorio comunale, entro il 30 novembre di ogni anno, i gestori delle reti interessati presentano al Comune, anche su supporto informatico, il programma di sviluppo della propria rete che intendono realizzare nell’anno solare successivo.

2. Il programma annuale di installazione deve essere corredata dalla seguente documentazione tecnica:

- a. schede tecniche degli impianti esistenti con specificazione delle caratteristiche radioelettriche e geometriche e l’indicazione della relativa localizzazione;
- b. cartografia con l’indicazione degli impianti esistenti nel territorio comunale;



- c. cartografia con l'individuazione delle aree di ricerca o eventuali siti puntuali per la localizzazione di nuovi impianti, nonché degli interventi di modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti esistenti, che si intendono realizzare nei successivi dodici mesi; il programma deve indicare quali tecnologie si intendono utilizzare su ognuno degli impianti.
3. Il Programma annuale di sviluppo delle reti presentato da ciascun gestore è sottoposto a verifica dell'Amministrazione comunale. L'Amministrazione comunale valuta i Programmi annuali di cui sopra entro i novanta giorni successivi al termine di presentazione aggiornando se necessario la tavola denominata "Mappa delle localizzazioni", così come previsto all'art. 6, supportata se del caso da adeguata istruttoria tecnica.
4. Qualora uno o più gestori non presentino il Programma di sviluppo delle reti entro il termine previsto, le richieste di autorizzazione di singoli impianti, per l'anno di riferimento, non potranno essere accolte.

ART. 11 ISTRUTTORIA DEI PROGRAMMI ANNUALI DI SVILUPPO

1. Entro trenta giorni dalla presentazione dei programmi annuali di sviluppo, salvo l'acquisizione di pareri di terzi, gli uffici preposti, avvalendosi se necessario di supporti esterni specialistici, richiedono ai gestori le eventuali necessarie integrazioni, valutano la compatibilità ambientale, urbanistica ed edilizia degli impianti previsti nei programmi annuali di installazione nel rispetto dei criteri precedentemente elencati.
2. Per gli impianti posti a meno di trecento metri dal confine del territorio comunale sarà trasmessa nota informativa al Comune contermini.

Capo III - Procedure autorizzative

ART. 12 PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. La domanda per l'installazione di un nuovo impianto o per la modifica anche solo radioelettrica di un impianto esistente deve pervenire al S.U.A.P. corredata degli elaborati previsti dalla normativa vigente del presente Regolamento. I pareri degli altri enti competenti vengono richiesti, per le opportune valutazioni, direttamente dal Comune.
2. Gli Uffici Comunali controlleranno la completezza della domanda ed entro quindici giorni dal ricevimento della stessa potranno richiedere, se necessaria, l'eventuale documentazione integrativa, dando comunicazione motivata al richiedente dell'eventuale mancanza di completezza o non conformità alle norme urbanistiche vigenti o a quelle del presente regolamento e ad atti da esso previsti o comunque conseguenti.
3. Il Comune, rilascia le autorizzazioni o si intende accolta la segnalazione di inizio attività, previste nei diversi casi, nei termini e tempi specificati agli Artt. 44, 45, 46, 47 del DLgs 259/03, così come integrato dall'Art. 38 del DL. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla Legge 29/07/2021 n. 108 e come modificato dal DLgs 207/21 e dalla Legge n. 41/2023.
4. In caso di interventi ricadenti in zone sottoposte a vincolo paesaggistico l'autorizzazione viene rilasciata dal Comune a seguito del rilascio del parere vincolate da parte della Soprintendenza ai BB.AA. e del Paesaggio ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii..
5. Le domande per l'installazione, la modifica e l'adeguamento degli impianti, nonché per le modifiche delle caratteristiche di emissione degli stessi, devono essere corredate dal parere dell'ARPA Lombardia, tranne per i casi esclusi dalla Legge 11/11/2014, n. 164 (Art. 6).



ART. 13 PROGETTAZIONE

1. Al fine di ottenere l'autorizzazione, i gestori degli impianti di radiocomunicazione devono presentare al Comune la domanda accompagnata dalla documentazione di cui al comma 2. Nel caso in cui l'intervento interessi immobili vincolati ai sensi della parte Seconda del D.Lgs.n.42/2004 (Beni Culturali), deve essere prevista copia della documentazione per la Soprintendenza ai Beni Ambientali Architettonici Artistici e Storici, mentre se l'intervento ricade in aree a vincolo paesaggistico (parte Terza del D.Lgs.n.42/2004 - Beni paesistici) devono essere previste ulteriori copie per i pareri di merito.
2. La documentazione necessaria è la seguente:
 - a) scheda tecnica dell'impianto;
 - b) estratto dello stralcio cartografico del regolamento per la localizzazione degli impianti;
 - c) estratto del P.R.G. dell'area interessata;
 - d) estratto catastale dell'area circostante l'impianto;
 - e) planimetria aggiornata dell'area circostante l'impianto in scala opportuna con l'individuazione degli immobili siti nell'area interessata all'installazione dell'impianto fino ad un raggio di 250 m.; di tali edifici dovrà essere chiaramente indicata l'altezza e la destinazione d'uso;
 - f) documentazione fotografica ripresa dai vertici dei coni ottici più significativi;
 - g) relazione tecnica a firma di un progettista abilitato;
 - h) elaborati grafici di progetto redatti ai sensi della normativa vigente in materia;
 - i) pratica tecnica attestante i livelli di campo elettromagnetici sul territorio anche con l'ausilio di elaborazioni grafiche in pianta ed in sezione delle simulazioni di installazione;
 - j) segnalazione del responsabile della sicurezza del cantiere e/o dell'impianto.
3. La domanda viene accompagnata anche dalla documentazione prevista all'Art. 7 Comma 2 lettere g) e h) della Legge Regionale n. 11/2001
4. Il progetto deve indicare la presenza di impianti di diffusione radiotelevisiva nel raggio di 1 Km e la presenza di stazioni radio base e/o di altre sorgenti di radio frequenza nel raggio di 500 metri.

ART. 14 CERTIFICATO DI REGOLA, ESECUZIONE E COLLAUDO

1. Il gestore è tenuto a presentare al Responsabile del SUAP, contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, un certificato di regolare esecuzione del direttore dei lavori attestante la conformità dell'impianto rispetto al progetto autorizzato.
2. L'attivazione dell'impianto è subordinata alla presentazione di un certificato di collaudo funzionale, eseguito da un tecnico abilitato, attestante che l'impianto realizzato, verificato in condizioni di esercizio è conforme a quello presentato e in generale non supera i limiti prescritti dalla normativa vigente.

ART. 15 AUTORIZZAZIONI A MODIFICHE DI IMPIANTI NON PREVISTE NEL PROGRAMMA ANNUALE

1. In casi particolari e per comprovate esigenze di copertura del servizio, modifiche delle caratteristiche di emissione di impianti già esistenti, non previste nel Programma annuale approvato potranno essere ammesse ed approvate, purché comportino riduzioni delle emissioni, previa approvazione del progetto di installazione mediante Delibera di Giunta Comunale.
2. La relativa autorizzazione verrà rilasciata dallo SUAP nel rispetto delle procedure e dei termini di cui ai precedenti articoli.



ART. 16 INSTALLAZIONI PROVVISORIE

1. Possono essere rilasciate autorizzazioni ad installazioni provvisorie di impianti.
2. I soggetti interessati alla installazione di impianti provvisori devono darne comunicazione al Comune almeno 30 giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, giusto art. 47 del dlgs. 259/03, introdotto con l'Art. 38 Comma 6 del Decreto Legge n. 76/2020 convertito in Legge n.120/2020 e modificato dal Dlgs 207/21, indicando:
 - a) l'ubicazione dell'impianto;
 - b) la durata dell'intervento;
 - b) il tipo, il modello, le dimensioni e la ditta costruttrice di ciascuna antenna trasmittente, con indicate le seguenti caratteristiche:
 - 1) i diagrammi di irradiazione sul piano orizzontale e sul piano verticale;
 - 2) la direzione di massima irradiazione in gradi nord;
 - 3) l'inclinazione sull'orizzontale della direzione di massima irradiazione;
 - 4) il guadagno dell'antenna;
 - 5) l'altezza dal suolo del centro elettrico dell'antenna;
 - 6) la polarizzazione;
 - 7) la frequenza utilizzata;
 - 8) la potenza massima immessa in antenna.
3. Il Comune, entro 30 giorni dalla comunicazione può chiedere al gestore una diversa collocazione degli impianti di cui al presente articolo nel rispetto dei propri criteri localizzativi e standard urbanistici.
4. Detti impianti sono soggetti a controlli e monitoraggi di cui all'art. 19 del presente Regolamento.
5. Gli impianti provvisori non devono superare in nessun caso la durata di 120 giorni ed i limiti di esposizione ed il rispetto del principio di minimizzazione così come previsto dalla normativa vigente e dall'art. 3 del presente Regolamento.
6. L'istanza deve essere presentata al SUAP in conformità a quanto previsto dall'art. 47 del dlgs. 259/03 ed al precedente art. 13, unitamente ad una cauzione (stipulata con primario istituto di credito e con clausola di pagamento "a prima richiesta") determinata con atto del Dirigente, a garanzia della rimozione dell'impianto alla scadenza del termine dei 120 giorni, e sarà autorizzata secondo le procedure stabilite in tale articolo.
7. Qualora alla scadenza dell'autorizzazione l'installazione non sia rimossa, il Comune, previa diffida a provvedere entro il termine di 15 giorni, ordina l'incameramento della cauzione e la rimozione dell'impianto a cura dell'Amministrazione ed a spese del Gestore.

Capo IV - Risanamento ambientale

ART. 17 RISANAMENTO DEGLI IMPIANTI

1. In caso di superamento dei limiti di esposizione e dei valori previsti dalla normativa vigente il Gestore deve provvedere, a propria cura e spese, al risanamento dell'impianto.
2. Le azioni volte al risanamento degli impianti sono effettuate con le modalità disposte dal Comune e nei tempi dallo stesso stabiliti, che comunque non possono essere superiori a trenta giorni dalla diffida nel caso del superamento dei limiti e valori di cui al comma 1.



3. Fino a che non sia effettuato tale risanamento, il Comune non rilascia alla società interessata alcuna autorizzazione all'installazione di nuovi impianti e sospende le autorizzazioni relative a nuovi impianti non ancora installati.
4. L'avvenuto risanamento deve essere provato tramite un'attestazione dell'ARPA Lombardia relativa alle nuove caratteristiche dell'impianto.

Capo V - Catasto, monitoraggio, controllo ed informazione pubblica

ART. 18 REGISTRO

1. L'ufficio Ambiente cura il registro degli impianti e l'aggiornamento cartografico delle localizzazioni esistenti e di quelle previste nel proprio territorio, uniformandosi a quanto previsto nel catasto regionale.
2. I Gestori degli impianti, qualora si renda necessario, sono tenuti a presentare al Comune, su semplice richiesta, apposita dichiarazione, contenente la scheda tecnica dell'impianto, con la specificazione delle caratteristiche radioelettriche e geometriche e la relativa localizzazione.

ART. 19 CONTROLLI E MONITORAGGIO

1. Tutti gli impianti presenti sul territorio comunale devono essere sottoposti a controlli. Il controllo deve essere finalizzato a verificare il rispetto dei limiti di esposizione previsti dalla legislazione vigente ed il mantenimento dei parametri tecnici dell'impianto dichiarato dal gestore al momento della richiesta dell'autorizzazione.
2. L'Amministrazione comunale può attivare le risorse economiche necessarie allo svolgimento delle operazioni di controllo, anche attraverso programmi di monitoraggio in continua.
3. I dati delle misure devono essere tenuti a disposizione delle autorità competenti alla vigilanza.
4. Accertato, tramite il sistema di rilevamento di cui sopra, un livello di emissioni superiore ai limiti fissati dalla legislazione vigente, l'A.R.P.A. Lombardia verificherà l'effettivo livello di campo elettromagnetico e la sorgente che lo genera al fine dell'adozione, a cura dell'ente locale, di tutte le misure di salvaguardia della popolazione.

ART. 20 INFORMAZIONE PUBBLICA

1. Oltre a quanto previsto dalla Legge Regionale n. 11 del 2001 art.4 commi 12 e 13, il Comune aderisce e collabora alle campagne di informazione e di educazione ambientale in materia di inquinamento elettromagnetico promosse dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con i Ministri della salute, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione ai sensi dell'art. 10 della legge 22 febbraio 2001 n. 36.
2. Il Comune può anche farsi promotore, cercando se opportuno, le necessarie sinergie con Regione, Provincia e Comuni limitrofi, di proprie e specifiche iniziative di informazione ed educazione in materia di inquinamento elettromagnetico da realizzare con appositi progetti nelle scuole cittadine, pubbliche e private e presso tutti gli altri organismi pubblici e privati coinvolti nella problematica.



Capo VI - Disposizioni e sanzioni

ART. 21 DISPOSIZIONI E SANZIONI

1. In caso di inosservanza al presente Regolamento si applicano le sanzioni previste dal D.Lgs. n. 259/2003, e da eventuale nuova normativa vigente al momento dell'abuso.
2. Nel caso di installazioni avvenute in assenza di regolari autorizzazioni, si applicheranno anche le sanzioni previste del Testo Unico dell'Edilizia DPR 380/01.

Capo VII - Esclusioni

ART. 22 ESCLUSIONI

1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano agli impianti militari o appartenenti ad Organi dello Stato se dichiarati necessari a garantire i propri servizi di pubblica utilità o diretti alla difesa nazionale.
2. Sono inoltre esclusi dal presente regolamento tutti gli impianti per telecomunicazione da realizzare in caso di eventi eccezionali o legati a calamità naturali a cura della Protezione Civile e di ogni altro Organo statale all'uopo deputato.

Capo VIII - Norme Transitorie

ART. 23 ABROGAZIONE

1. Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in precedenza emanate in materia e con lo stesso in contrasto.

ART. 24 ENTRATA IN VIGORE – NORME FINALI

1. Il presente Regolamento diventa efficace con l'esecutività della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche alle istanze in corso di istruttoria o comunque pendenti alla data di entrata in vigore.

Tavole Grafiche:

Tavola 1 – Allegato A al Regolamento: "Mappa delle Localizzazioni"